

Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCo)
Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna (SISEM)
Società Italiana degli Storici Medievisti (SISMED)
Società Italiana della Storie (SIS)

Parere

**sullo Schema di regolamento per i
“Criteri generali per la disciplina del Dottorato di ricerca”
proposto dal Ministero**

Data l'importanza dei Dottorati per il futuro delle Università italiane come istituzioni di didattica e ricerca, e quindi come Università, e le condizioni attuali, spesso insoddisfacenti, dei Dottorati stessi, la proposta di un nuovo Regolamento che cerchi di migliorarne status, qualità e organizzazione è giudicata molto positivamente.

Il parere, che tiene conto di quello espresso dal CUN il 13 dicembre 2007, è stato quindi concepito nello spirito dello Schema elaborato dal Ministero, cercando:

- a. di rafforzare la condivisa aspirazione al rigore scientifico;
- b. di usare a questo fine la valutazione, legandola a incentivi e disincentivi;
- c. di integrare lo Schema con questioni importanti che esso non affronta, come la definizione scientifica di Scuole e Dottorati, il rapporto tra Scuole, Dipartimenti e Dottorati, le modalità del reclutamento dei dottorandi, quelle del rilascio del titolo, la natura della didattica dottorale, il problema oggi posto dall'evidente sottovalutazione del titolo;
- d. di individuarne gli elementi di fragilità, facendo proposte concrete in grado di rimediare, in particolare introducendo criteri di valutazione meno facilmente aggirabili.

A. Osservazioni generali

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| I. | Sulla natura dei Dottorati | p. 2 |
| II. | Sull'Agenzia di Valutazione | p. 2 |
| III. | Scuole, Dipartimenti, Dottorati e Consorzi | p. 3 |
| IV. | Criteri di Valutazione delle Scuole, dei Dottorati e delle Università che li organizzano | p. 4 |
| V. | Altri problemi irrisolti
(Fondi, Prove di ammissione, Linee di ricerca di Scuole e Dottorati, Differenziazione nella | |

valutazione delle tesi, Didattica dottorale, ecc.) p. 6

VI. Valorizzazione del titolo p. 8

B. Note ai singoli Articoli del Regolamento p. 8

I. Sulla natura dei Dottorati

Il Regolamento concentra l'attenzione sulla struttura, il funzionamento e l'organizzazione dei dottorati. Nel farlo si richiama alla legge 210/1998, che all'art. 4. recita: "i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione". Non è molto, tanto più che la 210 ha abrogato il ben più articolato Dpr. 382/1980, che ha introdotto in Italia i dottorati di ricerca con esiti almeno inizialmente positivi.

Sarebbe quindi opportuno ridefinire cosa si vuole essi siano e a che fini debbano servire, tanto più che un dottorato, che è ormai laurea di terzo livello, non può avere come unico sbocco la ricerca o la carriera accademica. Queste ultime tuttavia hanno le loro esigenze, così come le ha la necessità di assicurare un più alto livello di formazione, con conseguente ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni (cfr. VI, *infra*).

Il mutamento sostanziale del dottorato esige insomma che siano individuati con chiarezza quali siano i compiti che gli si intende affidare, e quindi la sua natura, o le sue nature, i problemi che ciò pone e le possibili soluzioni.

II. Sull'Agenzia di Valutazione

1. Posto che in Italia purtroppo non esiste, per varie ragioni, un 'mercato' accademico capace di selezionare i migliori, e non pare realistico prevedere che esso compaia nel breve-medio periodo, è opportuno affidare il compito della selezione ad una Agenzia esterna di valutazione (ANVUR).

È tuttavia importante avere coscienza dei problemi che ciò comporta:

- a. Va evitata la costruzione di un sistema centralizzato e invasivo che regoli nel dettaglio l'attività delle sedi (nel nostro caso quella dei dottorati). Occorre piuttosto costruire una struttura piccola e di qualità, affidandole il compito di individuare pochi standard e criteri chiari e il meno possibile manipolabili che incentivino la responsabilizzazione e i comportamenti virtuosi in sede locale. Università, Scuole e Dottorati dovranno essere liberi di scegliere e di trovare da soli il modo per loro migliore di soddisfare quei requisiti, con la certezza tuttavia che i loro eventuali errori saranno puniti.
- b. Il ruolo cruciale che verrà assegnato all'ANVUR rende **assolutamente necessario** che vengano stabilite regole chiare e trasparenti per garantire che i suoi membri rappresentino il meglio della ricerca e dell'alta cultura italiane. **I**

saggi scelti in passato dal Ministero non sono infatti stati sempre all'altezza del compito loro affidato.

2. Si chiede pertanto che venga approntato un meccanismo per selezionare al meglio i componenti dell'ANVUR; che tale meccanismo sia reso noto; e che noti siano anche i nomi dei componenti l'Agenzia, nonché le sue procedure, incluse quelle relative al loro ricambio periodico.

I criteri di selezione dei suoi membri, anch'essi resi pubblici, dovrebbero includere quantità e qualità delle pubblicazioni e attività di insegnamento e direzione di ricerca nei principali Istituti e Università del mondo (si potrebbe a tal fine utilizzare il ranking più accreditato delle prime 200 Università preparato dal *THES - QS World University Rankings* piuttosto che quello della *Shanghai Jiao Tong University*, troppo orientato verso le scienze naturali).

3. La composizione qualitativa dell' ANVUR riveste una speciale importanza per quel che riguarda i dottorati di ricerca. Come traspare anche dal regolamento, arrivare ad una loro migliore organizzazione, e ad un loro più alto livello qualitativo, richiederà un processo di selezione/riduzione attraverso l'eliminazione di chi non risponderà ai requisiti previsti, anche per garantire un aumento delle risorse ai virtuosi e ad eventuali nuove Scuole di buon livello.

Ciò incontrerà di sicuro fortissime resistenze, tanto più che l' ANVUR si troverà di fatto a stabilire quali sono le Università abilitate a rilasciare il titolo di dottore di ricerca, contribuendo così a costruire quella graduatoria valutativa delle Università italiane che costituisce un passaggio fondamentale del processo di rinnovamento.

4. L'ANVUR dovrebbe essere tenuta a stilare e pubblicare ogni tre anni una graduatoria nazionale delle Scuole di dottorato e dei Dottorati. Si potrebbe pensare di valutarne 1/3 all'anno, pubblicando il risultato finale ogni tre anni.

III. Scuole, Dipartimenti, Dottorati e Consorzi

1. Il Regolamento promuove le Scuole di dottorato, peraltro già avviate da più sedi universitarie. **Esso non pone però né il problema della loro natura né quello dei loro rapporti coi Dipartimenti, nonché coi Dottorati frutto di consorzi tra più sedi e coi Dottorati internazionali.**

Tuttavia:

- a. L'ignoranza della prima questione ha fatto sì che molte delle Scuole già create siano **aggregazioni artificiali** introdotte per giustificare accorpamenti e riduzioni e **prive di un progetto scientifico**. Almeno in campo umanistico, esse abbracciano infatti settori diversissimi tra di loro, col rischio di dar vita ad una didattica spesso improvvisata e di cattiva qualità;
- b. L'ignoranza della seconda, oltre a indebolire ulteriormente il carattere scientifico delle Scuole, genera un duplice rischio:
 - i. di creare all'interno delle Università un terzo strato amministrativo che finirà inevitabilmente col sottrarre altre risorse alla ricerca;
 - ii. di svuotare ancor più il ruolo e le funzioni dei Dipartimenti, che comunque sopravvivranno come organi sempre più amministrativi.

2. È d'altro canto vero che le Scuole potrebbero essere nella maggioranza dei casi una buona soluzione per l'amministrazione dei dottorati e il coordinamento della loro attività didattica. **Esse dovrebbero cioè essere organi di coordinamento gestionale e non di riposizionamento scientifico.**

A questo fine si potrebbe pensare a costruire poche Scuole all'interno di ciascuna Università (per esempio una per tutti i Dottorati di materia umanistica), che:

- a. trovino, amministrino e gestiscano le risorse, stabilendo criteri chiari e legati alla valutazione per la loro distribuzione;
- b. facciano i bandi specificando linee di ricerca e collegio di ciascuno Dottorato;
- c. riuniscano e rendano pubblica l'offerta didattica di tutti i dottorati che le compongono, lasciando ai dottorandi la possibilità di seguire almeno parte del loro percorso formativo in altri Dottorati della Scuola stessa.

Così facendo, tra l'altro, la funzione dottorale (l'x successivo al 3+2) troverebbe un suo organo e quindi un suo riconoscimento formale, base indispensabile alla sua valorizzazione (cfr. VI *infra*).

3. I Dottorati dovrebbero invece essere:

- a. di regola ancorati ai Dipartimenti;
- b. caratterizzati da linee di ricerca più dettagliate e precise delle attuali, se necessario ridefinite ad ogni nuovo ciclo. Tali linee, legate alle specializzazioni dei membri del Collegio, dovranno essere rese pubbliche dalle Scuole nel quadro dell'offerta formativa dottorale annuale, in modo da far sì che i candidati facciano domanda presso i Dottorati meglio attrezzati e qualificati per dirigere il loro progetto di ricerca. Allo stesso fine, le Scuole dovrebbero rendere pubblica la composizione dei Collegi dei Dottorati che le compongono.
- c. Responsabili dell'organizzazione della didattica e della supervisione delle tesi.

4. I Dottorati consorziati, che pure vanno nella direzione contraria alla concorrenza, sono utili e importanti nei casi di settori di punta o molto specializzati in cui nel nostro paese vi sono competenze diffuse e non concentrate in singole sedi. Andrebbe quindi meglio disciplinato il loro status, soprattutto ai fini della didattica e della valutazione. Al momento attuale, per esempio, chi lavora in un dottorato consorziato con sede presso altra Università, lavora di fatto per quest'ultima, visto che solo ad essa vengono attribuiti i 'crediti' conquistati dal dottorato medesimo. Ciò scoraggia di fatto i consorzi che si dice di voler promuovere.

5. Andrebbe inoltre prevista l'esplicita possibilità di costituire dei **Dottorati internazionali**, in consorzio con Università di altri paesi. Essi dovrebbero coordinare la loro attività con le Scuole delle Università presso cui hanno sede, ma dovrebbe però essere loro riconosciuta sostanziale autonomia, anche gestionale. Anch'essi infine dovrebbero essere valutati dall'ANVUR e inseriti nella graduatoria da essa stilata, forse in una sottocategoria distinta.

IV. Criteri di valutazione

1. Gli obiettivi della nota di accompagnamento, in genere condivisibili, non sono ben specificati dal Regolamento, che elenca i requisiti in modo spesso generico e quindi aggirabile. È questo a nostro parere uno dei suoi maggiori punti deboli e quello su cui si deve concentrare l'attenzione in modo da rendere quei requisiti più rigidi.

A tale fine, nella valutazione vanno evitati tutti i criteri direttamente manipolabili dai valutati, che vanno sostituiti con criteri il più possibile oggettivi. Va inoltre introdotta

una chiara distinzione tra criteri elaborati per valutare le Università proponenti e quelli tesi a valutare le proposte delle Scuole e dei Dottorati, anche se le due cose sono ovviamente legate.

Riguardo ai primi si dovrebbe tener conto della:

- a. Quota del bilancio della singola Università assegnata a ricerca e biblioteche;
- b. Entità del patrimonio librario e delle biblioteche digitali messe a disposizione di professori e studenti dall'Università che intende organizzare il Dottorato;
- c. Numero degli assegni post-dottorato e dei contratti di ricerca messi a concorso ogni anno dall'Università che organizza il dottorato in percentuale sui titoli di dottore di ricerca rilasciati;
- d. Numero di progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati in percentuale sul totale dei professori;
- e. Disponibilità di alloggi per dottorandi, colleghi, mense, ecc., specie se, come è opportuno, si intende combattere il localismo;
- f. Numero e natura degli accordi formali di scambio con Università straniere riservati a studenti di dottorato;
- g. Attenzione agli equilibri di genere nell'Ateneo e buone pratiche in tema di pari opportunità.

Riguardo ai secondi sarebbe importante che essi includessero:

- a. La coerenza scientifica e didattica delle Scuole e dei Dottorati e delle linee di ricerca da essi individuati (cfr. III3, *supra*);
- b. Le pubblicazioni dei membri del collegio su riviste e con case editrici di importanza nazionale e internazionale, assegnando nei settori scientifici in cui ciò è opportuno particolare importanza alle riviste ISI;
- c. Il livello di internazionalizzazione del dottorato o della scuola misurato attraverso i seguenti parametri:
 - i. numero di membri del Collegio che hanno insegnato o insegnano nelle principali Università straniere o che partecipano ad attività dottorali in università e istituti superiori stranieri e a progetti di ricerca internazionali;
 - ii. numero dei dottori che hanno elaborato tesi in cotutela e conseguito il doppio titolo;
 - iii. numero dei dottori che hanno conseguito il titolo di dottorato europeo;
 - iv. ampiezza della rete di scambio di progetti, docenti e dottorandi con istituzioni internazionali anche attraverso programmi *Socrates* finalizzati al dottorato, da documentare per ogni ciclo dottorale.
- d. L'attività didattica organizzata;
- e. Una equilibrata composizione di genere nei Collegi della Scuola e dei Dottorati;
- f. Il punteggio conseguito dalle Tesi di dottorato prodotte [cfr. V3ii, *infra*];
- g. Il numero di dottori di ricerca occupati nelle Università o in Istituti di ricerca italiani e stranieri a 3-5 anni dal rilascio del titolo.

NB: In caso non venisse seguito il nostro suggerimento di rendere i soggiorni all'estero dei dottorandi un obbligo vincolante (cfr. i commenti all'Art. 3, comma 3, punto 2, *infra*), andrebbe aggiunta a questi criteri la percentuale dei dottorandi che hanno svolto un significativo e certificato soggiorno di studio e ricerca presso qualificati centri di ricerca e Università straniere.

Sarebbe opportuno assegnare un voto, che andrà poi opportunamente pesato, a ciascuno dei requisiti di valutazione. Ciascuna Scuola e ciascun Dottorato riceverebbe così un punteggio complessivo, comprensivo di tutti i criteri, base della graduatoria nazionale di cui al punto II4. Sarebbe altresì

opportuno, oltre che premiare il 20% superiore (cfr. i commenti all'Art. 3:2, *infra*), **che al 20% inferiore di tale graduatoria sia automaticamente ritirato l'accredito allo scadere dei tre anni.**

2. Come ha osservato anche il CUN, sarebbe opportuno prevedere la formazione di una Banca dati nazionale dei dottorati di ricerca per Settore Scientifico–Disciplinare, articolata in due sottosectori, ricerche in corso, e dottorati conseguiti, di cui è evidente l'utilità. A tal fine si dovrebbe stabilire che ogni Scuola di Dottorato comunichi all'ANVUR, o al Ministero:

- a. L'elenco delle tesi in corso, con indicazione del tema della ricerca;
- b. L'elenco dei titoli conseguiti, con titolo della tesi, nome del supervisore, punteggio conseguito e altre notizie ritenute utili.

Lo stesso Ministero, o l'ANVUR, dovrebbero provvedere a rendere queste notizie fruibili on line, assieme alla graduatoria di cui a 114 *supra*.

V. Altri problemi irrisolti

1. Il problema dei **fondi**, indispensabili a qualunque rilancio dei Dottorati, viene affrontato dall'art. 8 in modo generico. Se è vero che i regolamenti non sono la sede per trattarlo in modo esauriente, la sua importanza è decisiva.

Sarebbe quindi opportuno affermare il principio che non si può operare a costo zero, per non ripetere la pessima esperienza dell'introduzione del 3+2.

È inoltre necessario affrontare le regole che determinano la **distribuzione dei fondi esistenti**, collegandola strettamente alla valutazione e alle graduatorie di cui si è discusso.

Andrebbe infine affrontato il problema delle **tasse** per l'iscrizione al dottorato, che riguarda essenzialmente i candidati senza borsa, ed è legato alla valorizzazione del titolo come laurea di terzo livello.

2. Sarebbe forse saggio arrivare in tempi non troppo lunghi a **due regolamenti distinti**, uno per le Scuole di dottorato scientifiche e l'altro per quelle nelle scienze umane e sociali, le cui esigenze sono in larga parte diverse (vedi per esempio la possibilità di usare senza problemi le riviste ISI nel primo caso, e la maggiore difficoltà posta da questo strumento nel secondo).

3. Occorrerebbe aggiungere un articolo che si occupi delle **procedure di reclutamento dei dottorandi e di quelle di rilascio del titolo**. Pur tenendo conto dell'esigenza di lasciare a Scuole e Dottorati ampia autonomia nel primo campo, sarebbe importante elaborare linee guida che permettano la soluzione di problemi evidenti a tutti quelli che negli ultimi anni hanno partecipato all'attività dei Dottorati.

3i. In particolare, gli attuali concorsi, basati su temi poco adatti a provare l'attitudine e l'interesse per la ricerca e su prove di lingua spesso poco serie, dovrebbero essere superati. Essi andrebbero integrati:

- a. Affidando un punteggio superiore al colloquio con la commissione, che dovrebbe essere sostenuto per una parte nella lingua straniera indicata;
- b. Integrando la commissione al momento della prova di lingua con un docente di ruolo di lingua o letteratura, che esprimerà un suo parere separato da quello della commissione, chiamata in caso a motivare la decisione di non tenerne conto;
- c. Richiedendo al candidato di allegare alla domanda:

- un progetto di ricerca, che venga poi discusso dalla commissione e costituisca uno degli elementi che essa sarà chiamata a valutare, tenendo conto delle competenze presenti nel Collegio, in modo da assicurare una supervisione di alto livello della tesi;
- due lettere di presentazione di docenti che conoscono il candidato, scritte seguendo lo schema adottato nelle *applications* di tutte le principali Università straniere;
- l'indicazione precisa della sua tesi magistrale e del professore che l'ha seguita, un'informazione oggi non obbligatoria.

3ii. Sarebbe necessario introdurre, sul modello francese e tedesco, una graduazione di almeno tre livelli al momento del rilascio del titolo: ottimo (e ottimo con il plauso della giuria), buono e sufficiente.

Per garantire la serietà di tale valutazione e della discussione delle tesi, andrebbe introdotto, all'Art. 5, un apposito punto che preveda:

- a. la formazione di commissioni distinte di almeno tre specialisti, almeno due dei quali di altra Università, per ogni tesi in discussione (in molti dottorati si formano oggi commissioni uniche anche per tre-quattro tesi di argomento diverso, riducendo gravemente la serietà della discussione scientifica delle tesi stesse);
- b. che tali specialisti debbano preparare una dettagliata relazione individuale da allegare al giudizio finale.

4. Andrebbe dedicata maggior attenzione al problema della quantità, della durata e della natura della **didattica dottorale**, legata a sua volta ai fini che il dottorato si pone (cfr. commenti all'Art. 5-i) del Regolamento, *infra*). Sarebbe per esempio opportuno:

- a. Concentrarla al primo anno;
- b. Prevederne la natura seminariale, in modo che serva da preparazione alla ricerca;
- c. Pur lasciando ampio margine all'autonomia di Scuole e Dottorati, stabilire uno standard minimo di quanti seminari (intesi come serie di discussioni legati a un tema, con elaborazione di *paper* e presentazione dello stesso da parte dei dottorandi) il dottorando debba seguire (almeno 5). Il modello di tali seminari potrebbe essere quello anglosassone, o il *Kolloquium* delle università tedesche (un seminario a cadenza settimanale, cui partecipano docenti interessati, laureandi, dottorandi, post-dottorati, assegnisti e qualche studente dei semestri avanzati selezionato dal docente. Durante gli incontri i convenuti espongono i risultati delle proprie ricerche, concluse od in corso, sulla base di un calendario definito all'inizio del semestre);
- d. Stabilire che almeno due di essi abbiano temi diversi da quelli immediatamente attinenti alla sua ricerca, per favorire una formazione più generale (nel caso dei dottorandi in storia, almeno un seminario dovrebbe per esempio essere di storiografia);
- e. Prevedere l'introduzione alla fine dell'anno di didattica di un esame generale, legato a una lista anche lunga di volumi che i dottorandi saranno tenuti a leggere in relazione ai seminari sostenuti e al loro tema di ricerca. Il suo superamento dà diritto a occuparsi solo di ricerca e consente l'inizio di un'attività didattica sussidiaria da parte dei dottorandi.

5. Non ci sembra infine opportuno introdurre, come richiesto dal CUN, la necessità di acquisire un suo parere preventivo alle proposte di Dottorato. Quello dell'ANVUR ci sembra al proposito sufficiente.

V. Valorizzazione del titolo

Il titolo di dottore di ricerca, che pure l'Unione europea ha definito come laurea di terzo livello, è oggi chiaramente sottovalutato sul mercato del lavoro e nei concorsi pubblici. È quindi apprezzabile lo sforzo che si intravede per aumentarne valore e prestigio, ma tale sforzo non appare sufficiente. Il mancato apprezzamento del titolo di Dottore di ricerca è infatti anche una delle cause principali delle avvilenti condizioni di precariato oggi vissute da giovani studiosi spesso di valore. Occorre quindi agire con più decisione sul piano del riconoscimento del titolo.

- a. In primo luogo andrebbe ristabilito che il titolo di dottore di ricerca è di regola un requisito necessario all'accesso alla carriera universitaria e negli enti di ricerca a partire dal CNR. Eventuali eccezioni, pur possibili, dovrebbero essere motivate e convalidate con uno "scrutinio" degli atti direttamente da parte dell'ANVUR, cui essi sarebbero in tal caso obbligatoriamente trasmessi.
- b. Seguendo la strada scelta nel caso delle lauree triennale e specialistica (richieste rispettivamente per diverse posizioni), il titolo di Dottore di ricerca, in quanto laurea di terzo livello, dovrebbe non solo assicurare un punteggio più consistente di quello attualmente riconosciutogli nei concorsi pubblici e per l'insegnamento alla scuola secondaria superiore (cfr. il commento all'Art. 5-I), *infra*, ma essere specificamente richiesto nel caso dei concorsi esterni a mansioni e incarichi dirigenti nella Pubblica amministrazione. In quello dei concorsi riservati, il possesso del titolo (da legare alle possibilità di cui all'art. 7 del Regolamento) dovrebbe essere fortemente incoraggiato.

B. Note ai singoli Articoli del Regolamento

Art. 2

La questione della natura delle Scuole e dei loro rapporti con Dottorati e Dipartimenti è fondamentale e non può quindi essere data per scontata (cfr. III, *supra*).

Il comma 5 parla dell'autonomia amministrativa delle Scuole senza dare alcuna indicazione sui criteri di attribuzione dei fondi, né della loro ripartizione tra i Dottorati che le compongono (cfr. V1, *supra*).

Art. 3

1. I requisiti previsti dall'articolo dovrebbero essere non solo requisiti di istituzione ma anche di "sopravvivenza" delle Scuole di Dottorato. In particolare:

- a. È necessario specificare con chiarezza le condizioni che determinano il rifiuto dell'accredito, o la sua perdita, e cosa succederebbe nel caso l'Agenzia lo ritirasse (messa a esaurimento, impossibilità di fare nuovi concorsi ecc.);
- b. È necessario stabilire con chiarezza che tutte le Scuole, anche quelle già esistenti, vanno sottoposte periodicamente a valutazione e conferma dell'accredito;

- c. È necessario trattare esplicitamente il caso delle Scuole di dottorato e dei dottorati a suo tempo definiti di eccellenza dal Ministero. Anch'essi dovrebbero essere sottoposti a valutazione e conferma dell'accredito.

2. Se si intendesse preservare, come è ragionevole, la categoria di Scuole e Dottorati di eccellenza, essa andrebbe creata ex novo. La strada migliore sarebbe garantire il titolo, e una quota aggiuntiva di finanziamenti, comunque non eccedente quella normale di più del 30%, al 20% superiore della graduatoria stabilita dall'ANVUR, così da garantire a tutti la possibilità di accedervi, senza farne un titolo acquisito una volta per tutte.

3. **Comma 2.** L'importante è essere precisi (cfr. IV1, *supra*), stabilendo:

- a. Come documentare il raggiungimento di risultati di ricerca (numero pubblicazioni dei dottorandi e degli addottorati negli ultimi tre anni, su quali riviste e con che case editrici, loro peso ecc.);
- b. Come individuare i docenti e ricercatori di elevata qualificazione (numero e qualità pubblicazioni, premi internazionali, insegnamento presso Università che compaiono nella lista delle prime 100 nella graduatoria di cui a I2, direzione di qualificati istituti di ricerca ecc.);
- c. La consistenza numerica dell'aggettivo 'adeguato';
- d. Idem;
- e. La consistenza di tali disponibilità, per esempio per soggiorni esteri;
- f. Quante debbono essere tali collaborazioni, introducendo altresì un ranking che tenga conto di quello delle Università a livello internazionale cui si è fatto già riferimento; Chi e come decide l'"alta qualificazione" dei *referee* internazionali – ancora una volta sembra opportuno rifarsi all'appena ricordato ranking.

4. **Comma 3. Si ribadisce che i requisiti non debbono essere solo di istituzione, ma — periodicamente — anche di conferma dell'accredito.**

Ai requisiti previsti andrebbero aggiunti:

1. La percentuale (almeno un quarto) di Dottorandi provenienti da altra Università, peraltro prevista all'art. 6:2;
2. Un periodo obbligatorio di soggiorno di studio all'estero, presso un qualificato Istituto di ricerca o un'Università riconosciuta, di almeno sei mesi per ciascun dottorato. Tale periodo andrebbe opportunamente documentato (cfr. Art. 5-m), *infra*) e le risorse finanziarie e di accordi ad esso necessarie dovrebbero essere garantite e costituire un criterio di valutazione;
3. La consistenza dei fondi bibliotecari e delle biblioteche virtuali;
4. Il numero delle borse post-dottorato e degli assegni e dei contratti di ricerca banditi ogni anno dalla sede universitaria in percentuale sui titoli di Dottore di ricerca rilasciati;
5. La percentuale dei fondi assegnati alla ricerca sul bilancio delle Università che promuovono la Scuola di dottorato;
6. Il punteggio conseguito dalle Tesi di dottorato prodotte (cfr. V3ii, *supra*).

Art. 4

In generale vedi le osservazioni all'articolo precedente. Si ribadisce la necessità di **una valutazione periodica** da parte dell'ANVUR di tutte le Scuole e di tutti i Dottorati, con definizione e pubblicazione di una relativa **graduatoria nazionale**.

Art. 5

Comma i) – **La questione della durata degli studi dottorali è troppo seria perché la si possa trattare indirettamente.**

Se si introduce una didattica strutturata annuale, e possibilmente un esame al termine dell'anno di didattica (cfr. V4, *supra*), tre anni non sono sufficienti a garantire una tesi di dottorato di livello internazionale (a Harvard la durata media di quelle di storia è per esempio di più di sei anni).

La soluzione potrebbe essere:

- a) rendere possibile un quarto anno di borsa a discrezione del Collegio;
- b) prevedere la possibilità che le tesi durino anche più di quattro anni, con un tetto massimo, non legato alla borsa, di cinque anni;
- c) legare più strettamente, sul piano della didattica, il dottorato alla laurea specialistica.

Comma k) Dovrebbe essere introdotto un monte ore massimo e minimo della didattica complessiva di un ciclo di dottorato, per superare le enormi disparità tra gli atenei. A questo proposito sarebbe importante stabilire formalmente che la didattica dottorale dei docenti **rientra in quella computata come didattica frontale**, come avviene in tutte le maggiori Università del mondo. Ciò anche per eliminare il suo attuale carattere volontaristico. In prospettiva occorrerebbe quindi allargare il criterio dei requisiti minimi dei docenti, opportunamente introdotto dal Ministero per il 3+2, a comprendere i Dottorati (l'x che al 3+2 si aggiunge, e di cui tale stessa definizione rispecchia l'attuale mancanza di chiarezza e sottovalutazione).

Comma l) L'impegno didattico dei dottorandi, e la sua natura, andrebbero meglio definiti, e al primo andrebbe posto un tetto preciso (20 ore l'anno dopo e solo dopo l'esame di fine primo anno). Si potrebbe per esempio imitare il modello delle più importanti Università statunitensi, in cui i dottorandi che hanno sostenuto il *comprehensive* possono solo e rigorosamente svolgere funzioni di assistenza (e mai di supplenza) didattica nei corsi relativi alla loro specializzazione. A queste condizioni, tale attività è da valutare positivamente, perché contribuisce a formare il dottorando come docente e non solo come ricercatore. Ciò potrebbe anche servire da base per aumentare sostanzialmente il punteggio assegnato al titolo in occasione dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole secondarie superiori.

Comma m) L'obbligo almeno semestrale di mobilità è troppo genericamente definito e facilmente aggirabile.

Art. 6

Comma 2. Specificare che sarà premiata la percentuale degli studenti di altra Università provenienti da un Ateneo di altra regione, a partire da un tetto minimo del 25%.

Art. 7

Si esprime consenso al parere del CUN sul fatto che troppi dottorandi senza borsa potrebbero costituire un problema se si vuol fare didattica strutturata e obbligatoria (il problema non si pone per i dipendenti pubblici posti in aspettativa). Andrebbe quindi stabilita una modalità di accertamento della loro frequenza ai corsi organizzati dalle Scuole.

Comma 1. Formulazione ambigua, che fa pensare alla possibilità di convenzioni tra Università e altre Istituzioni come quelle fatte con risultati spesso disastrosi per le lauree triennali e magistrali. **Va quindi specificato che comunque anche tali**

studenti lavoratori, anche se soprannumerari, e comunque in % non superiore a un terzo (NON alla metà) degli ammessi, possono essere immessi solo previo concorso, con selezione ugualmente rigorosa ed eventualmente diversificata.

Art. 8

Come si è già osservato, il problema dei fondi sembra posto in maniera troppo generica.

Art. 9

Comma 1 -Fino a quando e perché si conservano le vecchie regole per i dottorati e le Scuole già istituite? Come si è già osservato, l'obbiettivo dovrebbe essere quello di sottoporre periodicamente TUTTI a valutazione esterna, facendo da esse dipendere il rinnovo dell'accreditamento. È dunque necessario aggiungere un comma che preveda tale verifica periodica per i dottorati e le Scuole già esistenti, prevedendo che la prima si tenga non oltre i tre anni dal varo del Regolamento.